

OGGETTO :

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE SALE DI PROPRIETA' COMUNALE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE CAMPAGNE ELETTORALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art.19 della Legge n.515 del 10.12.1993 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica";

- Ritenuto dover regolamentare (senza oneri per il Comune) la messa a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella campagna elettorale di locali di proprieta' comunale per conferenze e dibattiti;

- Visti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio per la regolarita' tecnica, del Responsabile di ragioneria per la regolarita' contabile e del Segretario comunale per la legittimita', rilasciati ai sensi dell'art.53 della legge n.142/1990 e agli atti del Comune;

- Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano - Presenti e votanti n.15

D E L I B E R A

1) di approvare il seguente "Regolamento per l'utilizzo delle sale di proprieta' comunale durante lo svolgimento delle campagne elettorali":

ART.1

Il presente regolamento disciplina le modalita' di concessione delle sale di proprieta' del Comune predisposte per conferenze e dibattiti durante le competizioni elettorali nazionali, in base all'art.19 della Legge n.515 del 10.12.1993 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica".

ART.2

Le sale predisposte vengono concesse ai partiti e ai movimenti presenti nella competizione elettorale in base ad una richiesta scritta in carta libera, da indirizzare al Sindaco, tenendo conto dell'ordine di precedenza delle richieste. Tale richiesta dovra' pervenire almeno 48 ore prima.

ART.3

Le sale R1 e S.ROCCO di proprieta' comunale vengono concesse alle condizioni in cui si trovano. Al termine dell'uso le

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 17/02/1994

sale dovranno essere riconsegnate nelle stesse condizioni in cui sono state concesse. Il concessionario sara' responsabile dell'uso della struttura richiesta per tutta la durata dell'occupazione dei locali ed e' tenuto all'immediato risarcimento degli eventuali danni riscontrati.

ART.4

Nessuna responsabilita' civile o penale potra' derivare all'Amministrazione comunale in dipendenza dell'attivita' svolta durante il periodo di concessione in uso della struttura.

ART.5

Le tariffe, a titolo di rimborso spese per riscaldamento, luce, pulizia, sono cosi' determinate:

- a) Periodo invernale (ottobre/aprile)
 - giornata intera L. 150.000
 - mezza giornata " 100.000
 - sera " 70.000

- b) Periodo estivo (maggio/settembre)
 - giornata intera L. 100.000
 - mezza giornata " 80.000
 - sera " 60.000

- 2) di dare atto che dette tariffe potranno essere aggiornate di anno in anno;
- 3) di ripubblicare, ad avvenuta esecutivita', il presente atto per ulteriori 15 giorni all'Albo pretorio del Comune.